

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**  
**IN SEDE GIURISDIZIONALE**  
**APPELLO CON ISTANZA CAUTELARE**

dei Sigg.ri Alescio Giuseppe (C.F. LSCGPP80R03F258P) nato a Modica il 03.10.1980, Balsamo Claudio (BLSCLD74P03B780M), nato a Carini il 03.09.1974, Sig. Calà Giuseppe (C.F. CLAGPP82D21A089X) nato ad Agrigento il 21.04.1982, Caronna Gaspare (C.F. CRNGPR81C23D009X) nato a Corleone il 23.03.1981, Gambino Antonino (GMBNNN80R21B780Z), nato a Carini il 21/10/1980 Guidera Paolo (C.F. GDR-PLA83A17G273H) nato a Palermo il 17.01.1983, Gulotta Filippo, (GLTFPP71A23G273M), nato a Palermo il 23/01/1971 Romeo Davide (C.F. RMODVD73H12G273L) nato a Palermo il 12/06/1973, e ivi residente in VIA F. P. Perez n. 209, Salerno Giovanni (SLRGNN74E04G273E) nato a Palermo il 04/05/1974, Vella Calogero (VLLCGR72P08L837U), nato a Vicari il 08.09.1972 elettivamente domiciliati in Palermo, via Tommaso Gargallo 12 presso lo studio dell'Avv.Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it](mailto:avv.conti@pec.it)-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procure individuali allegate

**CONTRO**

– il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., patrocinato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

**per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari**

**della ordinanza cautelare** (rg 8645/2024) N. 4077/2024 pubblicata il 07.09.2024 con la quale il TAR Lazio, Roma, sez. III, ha rigettato l'istanza cautelare tendente alla **sospensione dell'esecuzione**

- del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 avente in oggetto “*Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità* “ nella parte in cui con l'allegato A - Tabella valutazione titoli-dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. - ove occorra, della nota ministeriale 76806 del 29/05/2024 avente ad oggetto l'indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al d.m. n. 89;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale.

## **F A T T O**

**I)** Con decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (**All. 1**), è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027. Tale decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente decreto 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2023.

L'anzidetto decreto ministeriale disciplina la procedura per la presentazione delle domande di primo inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.

**II)** Con nota ministeriale 76806 del 29/05/2024 (**All. 2**), sono state disciplinate le modalità di compilazione delle domande prevedendo testualmente che “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, dovranno presentare domanda di conferma

nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente, mentre dovranno compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza”; “L’aspirante dovrà, invece, presentare domanda di inserimento nei casi di prima iscrizione nelle graduatorie di istituto e in tal caso dovrà specificare il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, **eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi della tabella annessa al decreto**, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”.

**III)** Gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III fascia dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio in loro possesso, compreso l’assolvimento dell’obbligo di leva svolto successivamente al conseguimento del titolo di partecipazione (**All. 3** cartella compressa) e, precisamente,

Il Sig. Alescio Giuseppe, il diploma per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico ed operatore scolastico; il Sig. Claudio Balsamo, il diploma per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico ed operatore scolastico; il Sig. Calà Giuseppe il diploma per i profili di assistente amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico ed operatore scolastico; il Sig. Caronna Gaspare il diploma per i profili di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico; il Sig. Gambino Antonino il diploma per i profili di assistente amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico ed operatore scolastico; il Sig. Guidera Paolo il diploma per i profili di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico; il Sig. Gulotta Filippo, il diploma per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico; il Sig. Romeo Davide il diploma per i profili di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico; il Sig. Salerno Giovanni il diploma per i profili di assistente amministrativo, tecnico, collaboratore scolastico ed operatore

scolastico; il Sig. Vella Calogero l'attestato di qualifica limitatamente al profilo di collaboratore scolastico.

Il D.M. oggi impugnato però prevede (Tabella A, lett. A) che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con palese difformità di punteggio rilevante ai fini del conferimento dell'incarico annuale di supplenza: più specificamente le tabelle concernenti i titoli di servizio assegnano punti 6 al servizio reso nella medesima qualifica (*id est* servizio di leva in costanza di rapporto), mentre punti 0,60 per il servizio reso non in costanza (in quanto considerato genericamente come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali).

Stante la manifesta ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento in danno dei ricorrenti, essi si sono visti costretti a presentare ricorso avverso gli atti impugnati per i seguenti motivi di diritto che qui si trascrivono anche ai fini del presente appello:

*Violazione e falsa applicazione dell'art. 62 della l.n. 312/1980 e dell'art. 20 della l.n. 958/1986, Violazione e falsa applicazione dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. n. 297/1994; Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento; illogicità manifesta; contraddittorietà; Disparità di trattamento.*

In sintesi, si è eccepito che una lettura costituzionalmente orientata impone di dare rilevanza al servizio prestato dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (conf. Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020).

E' dunque evidente che il servizio di leva e il servizio civile devono essere sempre **interamente** valutabili anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio.

Non vi è chi non veda come la tabella di valutazione del D.M. 50 del 2021 prima e del D.M. 2024 oggi impugnato, prevedendo che il servizio militare di leva è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina, si pone in evidente contrasto con la normativa sopra citata e pertanto debba essere annullato stante il palese contrasto con la norma primaria e i principi generali in materia.

Come ha rilevato il Consiglio di Stato nella nota Decisione n. 1720/2022 (**All. 4**), “ Gli appellanti hanno lamentato l’erroneità di tale pronuncia del TAR, che non avrebbe tenuto conto della complessità e della ratio della normativa in materia e, in particolare, dell’art. 62 della l.n.312/1980 (valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze), del dettato letterale dell’art. 485 comma 7 TU Istruzione (d.lgs. n. 297/1994) e del DM 201/2000 (sia pure riferito al personale docente ed educativo), disposizioni la cui finalità, coerente con l’art. 52 comma 2 Cost., sarebbe quella di evitare che il servizio militare obbligatorio pregiudichi l’attività lavorativa e nello specifico lo svolgimento dell’attività ATA, necessariamente impedita e ritardata per il periodo di leva.

Quest’esigenza varrebbe sia per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia per quello espletato dopo il semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria e dovrebbe condurre al riconoscimento in ogni caso agli interessati del punteggio previsto”.

L’orientamento espresso dal Supremo Consesso si è cristallizzato nella recente pronuncia n. 266/2023 (**All. 5**)

Ma c’è di più.

La prevalente Giurisprudenza del lavoro ha riconosciuto (secondo il principio del doppio binario di tutela) il diritto soggettivo degli iscritti alle graduatorie *de quibus* al riconoscimento del pieno punteggio (Corte di Appello di Roma, sentenza 742/2024; sentenza 1658/2024 **AII. 6**).

**IV)** Prima della camera di consiglio fissata per giorno 5 settembre, i legali dei ricorrenti depositavano note di trattazione scritta e di passaggio in decisione nelle quali si faceva presente che il Consiglio di Stato (R.G. 6056/2024- VII Sez.- C.C 03.09.24) aveva accolto con ordinanza l'istanza cautelare proposta avverso la sentenza breve (rg 6972/2024) N. 14763/2024 pubblicata il 19.07.2024: “Ritenuto che in punto di *fumus boni iuris* possano essere favorevolmente vagliate le prospettazioni di parte appellante circa l'esegesi da dare al D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto “Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità”, nella parte in cui, con l'allegato A - Tabella valutazione titoli, si dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, potendo condividersi, al riguardo, le decisioni, anche recenti, assunte da questa Sezione con le sentenze n. 11235/2023 e n. 11239/2023, che richiamano anch'esse a sostegno della tesi propugnata dal ricorrente altri precedenti specifici” (**AII. 7**).

Nella camera di consiglio del giorno 05 settembre 2024 il giudizio veniva posto in decisione con rigetto dell'istanza cautelare formulata in ricorso; da qui pertanto il presente appello affidato ai seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### ***ERROR IN IUDICANDO***

Il Giudice di prime cure ha rigettato l'istanza cautelare, avendo “Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria di questa fase del giudizio, non sussista il *fumus* di fondatezza, considerati i

precedenti (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 11602/2022) secondo i quali “Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d’idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”; Ritenuto che non sia pertinente il richiamo a Cons. Stato n. 11239/2023, che ha censurato la “prassi amministrativa in base alla quale al personale docente non spetterebbe alcun punteggio per la fattispecie considerata”, laddove nel caso di specie il servizio militare/civile prestato non in costanza di nomina riceve la stessa valorizzazione del servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni”.

E’ evidente l’errore del Giudice di prime cure.

Il Giudice di prime cure ha omissis di rilevare che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato già con la nota decisione n. 1720/24 poi richiamata nella successiva sentenza 266/2023 ha rilevato in tema di decreto ministeriale n. 50/21 (aggiornamento triennale graduatorie di III fascia ATA, *id est* il precedente del DM oggi impugnato) che esso “*non avrebbe tenuto conto della complessità e della ratio della normativa in materia e, in particolare, dell’art. 62 della l.n.312/1980 (valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze), del dettato letterale dell’art. 485 comma 7 TU Istruzione (d.lgs. n. 297/1994) e del DM 201/2000 (sia pure riferito al personale docente ed educativo), disposizioni la cui finalità, coerente con l’art. 52 comma 2 Cost., sarebbe quella di evitare che il servizio militare obbligatorio pregiudichi l’attività lavorativa e nello specifico lo svolgimento dell’attività ATA, necessariamente impedita e ritardata per il periodo di leva.*

*Quest’esigenza varrebbe sia per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia per quello espletato dopo il semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria e dovrebbe condurre al riconoscimento in ogni caso agli interessati del punteggio previsto.*

*Le suddette doglianze sono fondate e meritevoli di accoglimento nei termini di seguito illustrati.*

*Come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lavoro in n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il Ministero, negli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, "nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il*



*servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”.*

*Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa.*

*A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.*

*È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.*

*2050, comma 2cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).”.*

In altri termini, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non rileva che tali servizi siano comunque valutati come servizio reso in altre pubbliche amministrazioni, bensì che siano valutati *“in misura non inferiore , sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria”.*

La successiva decisione 266 2023, piuttosto che seguire l'orientamento del TAR Lazio citato nella sentenza oggi impugnata, *“fa riferimento a tal proposito al precedente della sezione n° 1720 del 10 marzo 2022”*, sempre in tema di aggiornamento graduatorie ATA (DM 50 2021).

Ma c'è di più.

Che il ragionamento di fondo del Giudice di prime cure sia viziato è ancora più evidente se si considera che esso ha ritenuto che la fattispecie che viene in rilievo nel caso di specie risulta differente da quella oggetto della sentenza n. 11239 del 27 dicembre 2023, resa sempre dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato

Effettivamente, tale decisione concerne il personale docente con riferimento alle Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS), disciplinate dall'ordinanza ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 06/5/2022.

Però a livello di *principi*, anche in tale fattispecie, codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha precisato che *“ritiene il Collegio, pur a fronte delle obiettive incertezze interpretative conseguenti ad una non felice formulazione della disciplina, risultante da una stratificazione normativa non sempre coordinata nel tempo, e della conseguente presenza di ben argomentate decisioni in senso diverso,*

*che deve oggi essere valutata la coerenza della contestata prassi amministrativa in base alla quale al personale docente non spetterebbe alcun punteggio per la fattispecie considerata.*

*A giudizio del Collegio deve, dunque, prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio– che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 <...> n un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che –a torto o a ragione– attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e –quindi– in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”.*

*Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, de jure condendo, nell'ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell'attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel*

*quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d'insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento.*

***Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina”.***

*Mutatis mutandis*, ne deriva l'illegittimità del Decreto Ministeriale *in parte qua* non attribuisce il medesimo punteggio in relazione al servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina.

#### **SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE**

E' evidente il *fumus boni iuris*.

Parimenti evidente risulta essere per i ricorrenti odierni appellanti il *periculum in mora*, dato che nel conferimento delle supplenze brevi o dell'incarico annuale nel prossimo A.S. 2024/25 rileverà la posizione peggiore in graduatoria.

Da qui l'interesse dei ricorrenti ad essere collocati in una posizione privilegiata nella prossima graduatoria in relazione al punteggio collegato al servizio di leva (o civile sostitutivo).

#### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

Preliminarmente, va rilevato che al momento della proposizione del ricorso di primo grado non era dato conoscere controinteressati dato che la graduatoria avrebbe potuto essere formata soltanto allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento fissato per il 28 giugno 2024.

Ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche mediante pubblicazione di estratto ricorso nel sito istituzionale dell'amministrazione resistente; l'istanza di notificazione presentata quivi ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. è evidentemente giustificata dalla estrema difficoltà di individuare gli indirizzi di residenza di tutti i soggetti che saranno inseriti nella graduatoria ancora da formare e pubblicare.

Nel caso di specie i controinteressati possono essere individuati in tutti i soggetti che verranno collocati nelle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità 2024/2027 nell'ambito dei profili di Assistente Amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico ed operatore scolastico che potrebbero essere lesi a causa del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo pari a 5,4 limitatamente alle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia dei seguenti Ambiti Territoriali: Brescia, Cremona, Palermo, Milano, Venezia.

**P.Q.M.**

**VOGLIA**

**L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

- accogliere il presente appello e nel riformare l'ordinanza del TAR, sospendere in via cautelare gli atti impugnati in parte qua, adottando i necessari provvedimenti anche mediante remand alle Amministrazioni competenti, concernenti l'attribuzione del punteggio suppletivo di punti 6 nelle graduatorie di III fascia per il personale Ata;
- ove occorra, autorizzare con ordinanza istruttoria l'integrazione del contraddittorio, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati inseriti nella graduatoria.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di lite, oltre al rimborso del contributo unificato di primo e secondo grado.

Si dichiara che il presente appello non è soggetto al pagamento del contributo unificato in materia di lavoro /impiego pubblico in quanto concerne l'impugnazione di un'ordinanza cautelare.

Palermo - Roma, 10.09.2024

*Avv. Christian Conti*